



affittati; restando a carico dell'acquirente la loro liberazione.

A tal fine l'Istituto non dovrebbe versare buonuscita potendo avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, in base alle quali la proroga della locazione di vani non adibiti ad abitazione può essere fatta cessare quando il proprietario intenda demolire l'immobile locato per la costruzione di un numero almeno doppio di vani (come avverrà nel caso in esame).

Circa il richiesto aumento di prezzo, si deve considerare che:

- avendo la C. C. I. nella seduta del 22 dicembre 1954 valutato l'immobile, come sopra detto, £ 45 milioni;
- dovendo l'I. N. A. sborsare, come ammesso dalla C. C. I. stessa e deciso nella citata delibera consiliare, £ 30 milioni alla compravendita con conseguente virtuale perdita di interessi sulla somma stessa per anni due e cioè per il periodo intercorrente tra l'acquisto e la consegna dell'immobile;